

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 OTTOBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi (<i>Modificato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (1059-B) . . .	381
PRESIDENTE	381, 386, 388, 389, 390
AMATUCCI	383, 384, 389, 390
KUNTZE	383, 384, 386, 389, 390
CAPONI	384, 385
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	384, 386
CACCIATORE	384
VALIANTE, <i>Relatore</i>	385, 387, 389, 390
COCCO MARIA	385
PREZIOSI OLINDO	385, 390
MIGLIORI	390
GUERRIERI EMANUELE	390
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatori ZELIOLI LANZINI ed altri: Concessione di contributi a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (2323)	391
PRESIDENTE	391
MIGLIORI, <i>Relatore</i>	391
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	391

La seduta comincia alle 9,55.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (1059-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi ».

Desidero riassumere brevemente i termini della discussione, non solo perché è passato del tempo dall'ultima seduta della Commissione, ma anche perché pochi colleghi poterono essere presenti a quella seduta, svoltasi a tarda sera, in cui il Relatore onorevole Valiante fece la sua relazione.

Mi pare che giovi osservare che le modifiche apportate dal Senato al testo approvato in questa sede non incidono sulla struttura del nuovo ordinamento del personale delle cancellerie, ma riguardano tre soli aspetti sui quali io richiamo l'attenzione dei colleghi. Innanzi tutto l'articolo 30 lettera e connesso con l'articolo 46, avendo il Senato ritenuto di abolire il colloquio e prescritto lo scrutinio per merito comparativo per la promozione a can-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

celliere capo di corte d'appello ed equiparati. Su questa modifica ha fatto opportune considerazioni il relatore onorevole Valiante, che si è richiamato alle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

L'altra modifica riguarda l'articolo 45, essendosi sostituita nel concorso per la promozione la prova orale al colloquio. Come è stato rilevato dal relatore, il colloquio non costituisce uno dei mezzi tecnici più idonei per la conoscenza della capacità dei promovendi. Ma è fuori dubbio che la prova orale, soltanto se verte su determinate materie, delimita i poteri della commissione esaminatrice mentre sarebbe pericoloso che la prova orale avesse un campo senza limiti.

Questo in linea generale; ma poiché la commissione esaminatrice è composta nel modo previsto dall'articolo 42 del disegno di legge, non mi pare che sussista il pericolo che si allarghi la materia di esame.

Vedrà la Commissione che cosa intende fare per la modifica apportata dal Senato in questa materia.

Veniamo alla questione più importante, quella che ha tenuto occupata la Commissione in quella adunanza alla quale ho avuto l'onore di assistere, cioè la questione degli articoli 157 e 181. Vi sono state contrastanti opinioni. Ricordo l'intervento dei colleghi Amatucci e Kuntze, nonché quello del rappresentante del Governo. Desidero dire qualche cosa che non incide nel merito, o che vi incide soltanto in via di principio. A me pare che non esista alcuna questione di legittimità costituzionale sia che la Commissione insista nel testo già approvato sia invece che accolga l'emendamento del Senato. Osserverò soltanto questo, sottoponendo la mia osservazione al giudizio autorevolissimo e decisivo dei colleghi. La legge speciale può derogare a quella generale, quando con essa i diritti fondamentali del cittadino o del funzionario non vengono in nessuna maniera lesi. L'onorevole relatore ha ricordato con estrema chiarezza per quali motivi si ritenne di abbassare a 65 anni il limite di età per il collocamento a riposo dei cancellieri. È stato ricordato — perché questo è l'argomento che forse maggiormente induce al dubbio — che il congresso dei cancellieri del 1957 fu favorevole al ripristino del limite di età a 65 anni. Ora io desidero ricordare, per quello che l'argomento può valere, come andarono le cose in quel congresso, quali risultano non solo a me, ma anche al rappresentante del Governo. Avvenne quello che spesso avviene nei congressi: fu fatta una votazione assolutamente equivoca. Il quesito che fu posto ai congres-

sisti fu questo: chi vuole il limite di 70 anni? Chi vuole, invece, quello di 65 anni? Si tenga conto a questo punto che fino al 1924 il limite di età era di 70 anni. Intervenne in periodo fascista una legge che portò il limite a 65 anni. Nel 1949, come i colleghi ricordano, vi fu la legge Grassi che portò il limite a 70 anni. Che cosa avvenne in quel congresso? Si partì da un falso presupposto: si disse che c'erano pochi cancellieri nei gradi alti — 32 appena —, che era necessario un aumento e che l'unico mezzo per raggiungere questo scopo era quello di ridurre il limite di età. L'argomento interessava tutti, perché ognuno dei presenti aspirava a raggiungere i gradi alti. Senonché l'aumento del numero dei posti — 350 — ha consentito all'amministrazione di aumentare il numero dei posti nei gradi altri. In base a questo aumento, il numero dei posti disponibili da 42 è salito a 79. Ma ci fu un equivoco nel congresso: si disse nel corso della discussione, che ho voluto riesaminare per rendermi conto del modo in cui quel congresso si svolse, che in fondo tutti avrebbero potuto raggiungere il limite di 40 anni di servizio. E avvenne quello che avviene nei congressi, dove c'è un certo stato d'animo e non c'è la meditazione. Si fecero dei calcoli e si disse che, essendo il limite massimo di età per l'ingresso nella carriera quello di 32 anni, il limite pensionabile di 65 anni avrebbe reso impossibile il raggiungimento dei 40 anni di servizio a quelli che entravano in carriera a 32 anni.

Ora, l'aver portato per i cancellieri nel 1949 il limite di età per il collocamento a riposo a 70 anni è stata una conquista per la categoria e si può dire — non lo dico per aver contribuito un po' anche io a quella legge essendo allora Sottosegretario di Stato alla giustizia — che inconvenienti non si siano verificati.

Ora l'aspetto da esaminare è quello della equità e dell'equo trattamento. I cancellieri fanno parte dell'ordine giudiziario; su questo non c'è dubbio. Sarebbe facile polemizzare: fanno parte dell'ordine giudiziario, ma non si metteranno sullo stesso piano, neanche per i limiti di età, cancellieri e magistrati! Tuttavia l'opportunità dell'equo trattamento riguarda nettamente le due categorie di quelli che si chiamano gli ausiliari del giudice, cioè gli ufficiali giudiziari ed i cancellieri. Ora per gli ufficiali giudiziari, con una legge posteriore al nuovo stato degli impiegati civili dello Stato, si è fissato il limite di età a 70 anni.

Ho esaurito questa mia esposizione che mi è parsa utile per riepilogare il già fatto e per ricordare le questioni sulle quali la Commis-

sione è chiamata a rispondere in riferimento alle modifiche del Senato, senza evidentemente fermarmi a dire il mio pensiero per non turbare il libero giudizio della Commissione.

AMATUCCI. Nella seduta precedente nella quale fu esaminato il disegno di legge oggi in discussione, io feci delle osservazioni sulle quali naturalmente rimango fermo, pur dichiarando che voterò il disegno di legge così come è stato emendato dal Senato. Mantengo ferme le mie riserve, in quanto ritengo che il disegno di legge crei una carriera speciale per i cancellieri e i segretari giudiziari, che, secondo me, non poteva farsi senza modificare lo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato.

Per quanto riguarda gli argomenti illustrati anche al congresso nazionale dei cancellieri, cioè per quanto riguarda i limiti di età, ricordo che fui io che nel 1949 mi feci promotore di una proposta di legge per elevare gli anni di pensionabilità da 65 a 70. Né questo costituisce una contraddizione, perché nel 1949 non esisteva la legge del febbraio 1958, con la quale si stabilisce che tutti i dipendenti civili dello Stato debbano essere collocati a riposo al 65° anno di età o al 40° anno di carriera. E insistevo in quella circostanza facendo rilevare che io sono del parere che nell'amministrazione dello Stato non bisogna creare delle classi privilegiate. Il trattamento deve essere eguale. Io non vedo la ragione per cui un cancelliere, un ufficiale giudiziario o un magistrato debbano rimanere in servizio fino al settantesimo anno di età, mentre altre categorie debbano essere collocate in pensione al 65° anno.

Comunque è esatto che noi qui ci troviamo di fronte a una legislazione diversa, per modo che — io insisto in questi concetti — se oggi accogliessimo l'emendamento, cioè di abbreviare il collocamento a riposo al 65° anno per i cancellieri e i segretari giudiziari e mantenere il 70° anno per gli ufficiali giudiziari, noi non faremmo opera equa.

Pertanto io sono del parere che il disegno di legge venga approvato così come è stato modificato dal Senato, col limite di pensionabilità portato al 70° anno di età, ma che la Commissione tenga presente la necessità che il livello di pensionabilità di tutti i dipendenti dello Stato, sia che appartengano all'ordinamento giudiziario o a quello dell'amministrazione civile, possa essere fissato nella stessa misura.

Infine, voglio richiamare l'attenzione del Sottosegretario Dominedò sull'articolo 6, che

si riferisce in modo particolare ai dattilografi. Noi approvammo una legge con cui si istituiva il ruolo dei dattilografi. Ora con l'articolo 6 di questo disegno di legge i dattilografi vengono in certo modo degradati, stabilendo che i dattilografi possono essere adibiti al servizio d'ordine. Noi con questo disegno di legge modificammo la legge istitutiva del ruolo dei dattilografi, perché si stabilisce all'articolo 6 che il cancelliere può adibire il dattilografo al servizio d'ordine, che, invece, deve essere fatto dagli uscieri giudiziari.

Evidentemente ci sarebbe una quantità di riserve da fare.

Tutto il disegno di legge non fa che ripetere quasi letteralmente le disposizioni contenute nello stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato, e, pertanto, basterebbe richiamarsi a tutte le disposizioni contenute nel predetto statuto.

Per quanto concerne la modifica apportata dal Senato all'articolo 45, se vi sono ragioni che hanno concorso, anche con quanto il presidente e il relatore facevano rilevare, a far abolire il colloquio e ammettere gli esami orali, su questo punto non trovo nessuna difficoltà. Ma intendo stabilire che, con queste riserve, io voterò a favore di questo disegno di legge, perché capisco l'importanza e la necessità della sua approvazione.

KUNTZE. Io mi rendo conto, onorevoli colleghi, delle aspettative della categoria, però io ritengo che il nostro compito, come legislatori, sia quello di fare una legge quanto più possibile perfetta, nel senso che risponda non soltanto alle aspettative della categoria, ma risponda anche ai fini istituzionali: perché è logico che questa legge, se deve modificare l'ordinamento delle cancellerie, deve anche garantire un funzionamento più agile, più perfetto degli uffici di cancelleria. Ora non mi sembra che lo scopo possa raggiungersi aderendo a questa richiesta, che è una richiesta — io insisto a dire — formulata solamente da una piccola parte dei funzionari di cancelleria di grado elevato.

Se io dovessi portare qui la mia esperienza personale, dovrei dire che non ho avuto da un solo cancelliere relativamente giovane, di grado nono, un voto di plauso per l'aumento del limite di età al settantesimo anno. Proprio i funzionari di cancelleria dei gradi inferiori sono favorevoli al limite di età di 65 anni.

Mi consenta il caro e valoroso collega onorevole Amatucci, col quale io ero perfettamente d'accordo nella seduta precedente, di dissentire da quella che è l'opinione da lui

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

espressa oggi; dissentire per quanto riguarda il voto da lui preannunciato favorevolmente a questo disegno di legge così come è stato modificato dal Senato, con la riserva (io non voglio menomamente influire su quelle che possono essere state le ragioni che hanno determinato questo mutamento di opinione)...

AMATUCCI. Una sola virtù credo di avere: un po' di coerenza. Io le riserve le facevo soltanto eccezionalmente.

KUNTZE. Io volevo esprimere questo pensiero nel quale si concreta il mio dissenso dall'opinione dell'onorevole Amatucci: che non mi sembra dignitoso, non mi sembra serio per il Parlamento approvare oggi una legge con la riserva di modificarla. Se questa legge non ci sembra oggi perfetta e rispondente agli scopi per i quali è stata predisposta, perché non modificarla oggi? Perché approvarla oggi, con la riserva espressa di modificarla domani, essendo fin da oggi pronti a presentare una proposta di modifica di questa legge?

Non mi pare che questo sia serio.

Sono d'accordo con l'onorevole Amatucci di presentare una proposta per la modifica della legge sugli ufficiali giudiziari, che restringa anche per costoro, come anche per gli uscieri giudiziari, il limite di pensionabilità a 65 anni, ma non vedo il motivo per cui noi oggi dovremmo approvare questa legge, portando il limite di età di pensionabilità al 70° anno, rassegnandoci a quella modifica fatta dal Senato, e riservandoci di presentare una proposta di legge per ridurre il limite stesso a 65 anni.

Sarebbe più rettilineo approvare oggi la legge con la modifica al testo che ci è ritornato dal Senato, modifica che non è tale perché non significa altro che il ritorno a quello che era stato il pensiero espresso dalla Commissione attraverso il voto dato su questo provvedimento. Quindi, riportare il limite a 65 anni, riservandoci eventualmente di fare le nostre proposte per quanto riguarda le altre categorie che fanno parte o sono ausiliarie dell'ordine giudiziario. E mi pare, onorevoli colleghi, che anche i cancellieri anziani non dovrebbero dolersi di questo provvedimento, quando noi abbiamo approvato nei loro confronti (proprio per non venir meno alle loro aspettative) una norma di carattere transitorio che salvaguarda le loro aspettative, che qui non voglio parlare di diritti. Queste aspettative le avevamo salvaguardate e garantite attraverso quella norma transitoria che prevedeva, con uno scaglionamento nei cinque anni, il collocamento a riposo dei funzionari di cancelleria che avessero raggiunto o superato il

65° anno di età. Mi pare, quindi, di dovere logicamente e coerentemente insistere nella opinione già espressa nella precedente seduta, opinione alla quale io sono rimasto fermo. Durante i lavori del comitato ristretto, noi del nostro gruppo ci vedemmo confortati dal pensiero e dall'opinione di altri gruppi e dello stesso rappresentante del Governo di allora.

Per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei invitare la Commissione a meditare più attentamente su questo provvedimento. Poiché mi sembra che vi sia un orientamento nel tener fermo il provvedimento così come venne allora approvato dalla Camera dei Deputati, io vorrei invitare la Commissione a dare il suo voto favorevole all'emendamento da noi presentato, emendamento che costituisce un ritorno alla norma così come era stata approvata allora dalla Camera dei Deputati.

CAPONI. Vorrei portare qui una nota pratica, come dirigente sindacale.

A me sembra che la questione che noi stiamo discutendo superi i limiti della categoria interessata direttamente e investa una grossa questione di principio, attorno alla quale ci sono polemiche e discussioni. È risaputo come ci sia l'intendimento di voler elevare, anzi riportare in vasti settori dell'industria l'età pensionabile a 65 anni, e come intorno a questa questione ci sia una posizione netta, chiara, di tutte le organizzazioni sindacali.

Ora, se noi cominciamo con questa categoria a sceverare elevando i limiti di pensione, andremo a creare dei precedenti dannosi. A mio giudizio, se approviamo questa norma, pregiudicheremo altre categorie e andremo a creare una grave situazione di principio.

D'altra parte, quando si dice che occorre accelerare l'approvazione di questo disegno di legge perché è attesa la sistemazione di questa categoria, e si annuncia contemporaneamente la presentazione di una proposta di legge contraria a quello che ora si dovrebbe decidere, io osservo che innanzi tutto non sappiamo quando verrà quest'altro provvedimento e in secondo luogo che, giacché siamo in discussione, provvediamo adesso senz'altro. Credo che nella maniera più assoluta non si possa accettare il principio di conservare il limite di età a 70 anni, quando tutte le categorie si battono per un alleggerimento del servizio.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. C'è già il limite di 70 anni per le altre categorie giudiziarie.

CACCIATORE. Io vorrei far notare che c'è differenza di mansioni tra categoria e categoria; c'è una differenza di mansioni tra

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

l'alto magistrato e il cancelliere, il quale molte volte fa anche un lavoro fisico.

VALIANTE, *Relatore*. Il problema si pone tra gli ufficiali giudiziari e i cancellieri.

COCCO MARIA. Vorrei aggiungere una considerazione, che mi auguro possa contribuire ad accelerare la conclusione dei nostri lavori. Il limite di 70 anni non ci deve preoccupare eccessivamente per parecchi motivi. Anzitutto il limite di anzianità si va spostando, perché sappiamo che la vita si allunga. È vero che c'è il problema della sistemazione dei giovani; ma bisogna sapere quanti sono i cancellieri che vanno in pensione ogni anno. Credo che siano circa duecento.

Inoltre la Commissione Lavoro, che, per la materia che tratta deve essere stabile all'esame e alle eventuali soluzioni del problema pensionistico, non ha scartato l'ipotesi di un riesame di tutto il regime pensionistico, che pesa non indifferentemente sullo Stato, proprio per portare il limite pensionabile da 65 a 70 anni. Ciò non solo per la pressione finanziaria, ma anche in considerazione che i pensionati sessantenni e sessantacinquenni trovano molto facilmente sistemazione presso datori di lavoro, che li accettano a mezzo tempo e molto volentieri, perché non sono gravati né da preoccupazioni di previdenza né da impegni di pagamento dei contributi assistenziali.

Queste mi sembrano considerazioni che possono facilitare l'approvazione del testo del Senato, senza fare riserva di sorta; perché, se già si fanno studi per elevare il limite di pensione di tutti gli impiegati dello Stato a 70 anni, non dobbiamo neppure avere preoccupazione di approvare il limite di età per i cancellieri fissato dal Senato.

CAPONI. Dopo l'intervento della collega Cocco, io non mi sento assolutamente di approvare l'elevazione a 70 anni del limite di età per i cancellieri, poiché l'onorevole collega ha collocato la questione nel quadro più generale di quelle forze che operano per elevare i limiti di pensione, il che è assolutamente inaccettabile. Anche se la vita è aumentata di qualche anno, dovremo pur fare riposare negli ultimi anni di vita questa gente!

PREZIOSI OLINDO. Quando abbiamo esaminato per la prima volta questo disegno di legge, ricordo che a proposito del limite di età vi furono due tendenze nel Comitato ristretto e nella Commissione. C'era qualche voce, forse isolata, che addirittura voleva ridurre il limite a 60 anni; ma le correnti mag-

giori si dividevano in favore di queste due posizioni: 65 o 70 anni.

Io non ho nessuna ragione per tacere che accettai la soluzione che sembrava più equa, quella del limite a 65 anni. Siccome il disegno di legge ci è stato restituito dal Senato con l'aumento a 70 anni, anche io, come ha fatto l'onorevole Kuntze, ho voluto fare una inchiesta, perché ero pienamente convinto della validità di alcune osservazioni per fermarsi ai 65 anni e perché evidentemente non si può non rilevare che bisogna stabilire una armonia generale di questa categoria con le altre categorie dei dipendenti statali, per le quali c'è il limite di 65 anni.

In questa Commissione l'onorevole Kuntze fece le stesse osservazioni che ha fatto testé, soprattutto quella dell'inchiesta. Ho voluto fare anche io questa operazione indagando tra numerosi cancellieri di varia età. Debbo dichiarare che le correnti sono divise e anche tra i giovani ve ne sono alcuni che vorrebbero liberarsi dei più anziani per poter accedere più rapidamente ai gradi più alti; mentre altri, che in maggioranza sono gli anziani, vogliono conservare il limite di età a 70 anni. Debbo confessare alla Commissione che in effetti non si può dire che vi sia nella categoria una sicura e certa maggioranza.

Quali sono i rilievi che si fanno dai giovani o anche da coloro che non appartengono alla categoria per conservare il limite dei 65 anni? Innanzi tutto facilità di accesso alle promozioni; poi, far largo ai giovani e inserire anche in questo settore dei giovani che attualmente sono disoccupati e che attraverso i concorsi possono collocarsi.

Però dobbiamo dichiarare che questi due motivi non si possono ritenere validi in senso assoluto. Innanzi tutto perché dobbiamo ammettere e ripetere che l'organico dei cancellieri è stato già aumentato e dovrà essere aumentato ancora. Questo aumento fa venir meno la preoccupazione della difficoltà di accedere ai gradi superiori, perché saranno più rapide le carriere. Con l'aumento dell'organico, si è previsto precisamente questo: che vi sarà la possibilità per tanti giovani che aspettano, di collocarsi.

Allora, che cosa dobbiamo decidere? Vorrei dire all'onorevole Kuntze che è stato così scrupoloso e diligente, che anche quelli che in un primo momento si ancoravano al 65° anno di età, di fronte all'eventualità della mancata approvazione di questo disegno di legge finiscono per dire: « Approvatelo comunque ». Quindi anche questo elemento deve essere tenuto presente, perché il rin-

vio al Senato indubbiamente rimetterebbe ancora a chissà quando l'approvazione definitiva di questo disegno di legge.

Però a mio conforto c'è questo: noi non vogliamo creare una disparità rispetto alle altre categorie di dipendenti statali. Noi abbiamo adesso un punto fermo, cioè tutte le categorie cosiddette giudiziarie si trovano al limite di 70 anni. Anche i cancellieri hanno questo limite. Dovremmo cominciare a diminuire proprio dai cancellieri? Allora sarà opportuno esaminare in blocco tutte le categorie giudiziarie, dai magistrati agli ufficiali giudiziari ai cancellieri, per stabilire un limite comune a tutto questo settore.

Per queste ragioni non ho nessuna difficoltà a che si approvi l'emendamento del Senato e ho voluto manifestare anche pubblicamente quali sono le ragioni che mi hanno indotto in questa determinazione.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per la terza volta intervengo in questo dibattito. La prima volta io per primo, come Presidente della Commissione, tenni presenti le considerazioni fatte dall'onorevole collega, che, cioè, nell'esame del gruppo di categorie gravanti intorno all'ordine giudiziario dobbiamo mantenere un certo metro di equilibrio e di *par condicio*, fino a che non verrà apportata una modificazione unitaria e organica nei riguardi di tutte le categorie.

Oggi si tratta di difendere delle posizioni acquisite nei confronti dei cancellieri che si collocano tra i magistrati — categoria a se stante, giudicante e superiore — e gli ufficiali giudiziari, categoria esecutiva e certificatrice. L'una e l'altra hanno il limite di 70 anni. È giusto dire che per i cancellieri il limite deve essere invece di 65 anni? Secondo me oggi il limite fissato dal Senato è il più accettabile. E non faccio questione tra legge generale e legge speciale, perché è noto che ogni legge speciale è chiamata a derogare ad una legge generale istituzionalmente e costituzionalmente, fermi restando i diritti del cittadino.

Io vi suggerisco perciò l'approvazione dell'emendamento del Senato, e ve lo chiedo aggiungendo che da parte delle categorie sono giunte istanze concordi in questo senso. Io apprezzo gli scrupoli dell'onorevole Kuntze. Anche io ho sentito personalmente i dirigenti; ma siccome i dirigenti hanno una certa rappresentanza della categoria, ma non sono ancora la categoria, mi sono fatto un dovere per quanto mi è stato possibile di sentire sia i capi delle corti sia i singoli, i quali per

quanto so si sono rivolti anche all'onorevole Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. È proprio così.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. E sotto questo aspetto vi è stata una voce concorde. D'altra parte non si tratta *de lucro captando*, ma *de damno evitanda*. Quindi non mi sentirei di alterare questa situazione, creando una disparità.

Per questo complesso di ragioni giuridiche e sociali, io sono per il testo del Senato.

PRESIDENTE. Allora dichiaro chiusa la discussione generale.

Pasiamo all'esame dei singoli articoli modificati dal Senato.

KUNTZE. Noi presentiamo degli emendamenti.

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 30 nel seguente testo:

ART. 30.

(*Norme generali sullo scrutinio per merito comparativo*).

« Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo la Commissione centrale determina preliminarmente i criteri di valutazione delle seguenti categorie di titoli:

a) *qualità del servizio prestato*, con riguardo alle funzioni esercitate; ai lavori originali elaborati per il servizio, che il funzionario abbia svolti nell'esercizio delle proprie attribuzioni; agli incarichi svolti che non rientrino nelle normali attribuzioni di ufficio o importino un rilevante aggravio di lavoro o che vertano su problemi o questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione della giustizia;

b) *cultura*, desunta dai titoli di studio posseduti, dalle pubblicazioni che rechino un contributo alla dottrina o alla pratica professionale; dall'esito degli esami di concorso e di promozione e dal profitto tratto dai corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento;

c) *operosità*, con riguardo al rendimento dato nei servizi; allo zelo dimostrato e ai servizi prestati in condizioni eccezionali, nonché al tempo trascorso in residenze malsane o disagiate;

d) *condotta*, desunta dalle qualità morali e di carattere del funzionario; dal comportamento tenuto in ufficio verso i superiori, i colleghi, i dipendenti e il pubblico e nella vita privata; dalla stima e dal prestigio goduti in ufficio e fuori;

e) *attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore*, in base ad un giudizio

complessivo sulla personalità del funzionario, quale risulta dai precedenti di carriera, da tutti gli elementi del fascicolo personale, e, per lo scrutinio per la promozione a cancelliere capo di corte di appello o a segretario capo di procura generale di corte di appello, anche in base all'esito del colloquio integrativo.

I titoli valutati per ogni scrutinio devono risultare dalle schede personali.

La Commissione centrale dispone per ciascuna categoria di titoli di una votazione massima di punti venti; la somma dei voti conseguiti in ciascuna categoria di titoli costituisce il voto complessivo.

La comparazione tra gli scrutinati è fatta sulla base dei voti complessivi riportati da ciascun funzionario.

L'anzianità nella qualifica immediatamente inferiore e l'anzianità di carriera costituiscono titolo di preferenza solo a parità di merito.

La graduatoria comprende un numero di funzionari corrispondente ai posti da coprire.

Ogni scrutinato ha diritto di ottenere, a proprie spese, dopo la registrazione della graduatoria, copia del provvedimento con cui sono stati determinati i criteri di valutazione, dei quaderni di scrutinio e della propria scheda personale ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 30.

(Norme generali

sullo scrutinio per merito comparativo).

Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo la Commissione centrale determina preliminarmente i criteri di valutazione delle seguenti categorie di titoli:

a) *qualità del servizio prestato*, con riguardo alle funzioni esercitate; ai lavori originali elaborati per il servizio, che il funzionario abbia svolti nell'esercizio delle proprie attribuzioni; agli incarichi svolti che non rientrino nelle normali attribuzioni di ufficio o importino un rilevante aggravio di lavoro o che vertano su problemi o questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione della giustizia;

b) *cultura*, desunta dai titoli di studio posseduti, dalle pubblicazioni che rechino un contributo alla dottrina o alla pratica professionale; dall'esito degli esami di concorso e di promozione e dal profitto tratto dai corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento;

c) *operosità*, con riguardo al rendimento dato nei servizi; allo zelo dimostrato e ai servizi prestati in condizioni eccezionali, nonché al tempo trascorso in residenze malsane o disagiate;

d) *condotta*, desunta dalle qualità morali e di carattere del funzionario; dal comportamento tenuto in ufficio verso i superiori, i colleghi, i dipendenti e il pubblico e nella vita privata; dalla stima e dal prestigio goduti in ufficio e fuori;

e) *attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore*, in base ad un giudizio complessivo sulla personalità del funzionario, quale risulta dai precedenti di carriera e da tutti gli elementi del fascicolo personale.

I titoli valutati per ogni scrutinio devono risultare dalle schede personali.

La Commissione centrale dispone per ciascuna categoria di titoli di una votazione massima di punti venti; la somma dei voti conseguiti in ciascuna categoria di titoli costituisce il voto complessivo.

La comparazione tra gli scrutinati è fatta sulla base dei voti complessivi riportati da ciascun funzionario.

L'anzianità nella qualifica immediatamente inferiore e l'anzianità di carriera costituiscono titolo di preferenza solo a parità di merito.

La graduatoria comprende un numero di funzionari corrispondente ai posti da coprire.

Ogni scrutinato ha diritto di ottenere, a proprie spese, dopo la registrazione della graduatoria, copia del provvedimento con cui sono stati determinati i criteri di valutazione, dei quaderni di scrutinio e della propria scheda personale.

VALIANTE, *Relatore*. Sulla lettera e) dell'articolo 30 mi pare che siamo tutti d'accordo. Si tratta di evitare il colloquio nello scrutinio per la promozione a cancelliere capo di corte d'appello o a segretario capo della procura generale della corte d'appello. La Commissione della Camera aveva ritenuto che il colloquio fosse uno strumento più idoneo dell'esame orale, anzitutto perché per i funzionari di una certa età era difficile chiedere la preparazione su singole materie. Inoltre si riteneva che il colloquio consentisse una visione più completa della capacità e preparazione del funzionario. È stato, però, rilevato dal Senato — a parte che il colloquio non ha dato buona prova — che il colloquio nello statuto degli impiegati civili dello Stato riguarda soltanto un tipo di promozione e precisamente la promozione a scrutinio per merito comparativo. Ritengo comunque che

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

non possa essere considerata una questione essenziale. Quindi sono favorevole alla soppressione del colloquio e all'approvazione dell'articolo 30 nel testo emendato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo approvato dalla II Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 45 nel seguente testo:

ART. 45.

(Concorso speciale per la promozione a cancelliere capo di corte d'appello o segretario capo di procura generale).

« L'esame di concorso previsto nell'articolo precedente ha luogo in Roma e consiste in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte si svolgono in due distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:

1°) procedura civile e penale ed elementi di diritto civile e penale;

2°) risoluzione di questioni attinenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Il colloquio verte sulle stesse materie delle prove scritte ed è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del funzionario, della di lui preparazione professionale e dell'attitudine alle funzioni superiori.

Al colloquio sono ammessi i soli candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte non meno di otto decimi. Esso non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Il concorso ha luogo davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro di grazia e giustizia.

Per la composizione, la costituzione e il funzionamento della Commissione e dell'ufficio di segreteria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 42 ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 45.

(Concorso speciale per la promozione a cancelliere capo di corte d'appello o segretario capo di procura generale).

L'esame di concorso previsto nell'articolo precedente ha luogo in Roma e consiste in due prove scritte e in una orale.

1°) procedura civile e penale ed elementi di diritto civile e penale;

2°) risoluzione di questioni attinenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte ed è diretta ad una adeguata valutazione della personalità del funzionario, della di lui preparazione professionale e dell'attitudine alle funzioni superiori.

Alla prova orale sono ammessi i soli candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte non meno di otto decimi. Essa non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Il concorso ha luogo davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro di grazia e giustizia.

Per la composizione, la costituzione e il funzionamento della Commissione e dell'ufficio di segreteria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 42.

VALIANTE, *Relatore*. Per questo articolo valgono più o meno le considerazioni che ho fatto a proposito del colloquio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 45 nel testo approvato dalla II Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 46 nel seguente testo:

ART. 46.

(Scrutinio per merito comparativo per la promozione a cancelliere capo di corte di appello o segretario capo di procura generale).

Nello scrutinio per merito comparativo la Commissione centrale di scrutinio forma la graduatoria dei promovibili in base all'esame dei titoli ed all'esito di un colloquio, al quale devono essere ammessi tutti gli scrutinabili.

Il colloquio deve concorrere con gli altri elementi di giudizio ad una adeguata valutazione della personalità del funzionario, della di lui preparazione professionale e dell'attitudine alle funzioni superiori.

Il colloquio è effettuato davanti la stessa Commissione centrale di scrutinio.

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 46.

(Scrutinio per merito comparativo per la promozione a cancelliere capo di corte di appello o segretario capo di procura generale).

Nello scrutinio per merito comparativo la Commissione centrale di scrutinio forma la graduatoria dei promovibili in base all'esame dei titoli ».

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

VALIANTE, *Relatore*. Valgono sempre le considerazioni precedenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 46 nel testo approvato dalla II Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 157 nel seguente testo:

ART. 157.

(*Collocamento a riposo*).

« I funzionari delle carriere direttiva e di concetto sono collocati a riposo di ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I dattilografi sono collocati a riposo di ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Agli impiegati di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni che regolano il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 157.

(*Collocamento a riposo*).

I funzionari delle carriere direttiva e di concetto sono collocati a riposo di ufficio al compimento del settantesimo anno di età.

I dattilografi sono collocati a riposo di ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Agli impiegati di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni che regolano il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

VALIANTE, *Relatore*. Io nel Comitato ristretto e nella seduta plenaria della Commissione ho sempre sostenuto, per moltissimi motivi su cui non è il caso di ritornare, la necessità di fissare a 65 anni il termine per il collocamento a riposo dei cancellieri. Mi sono riferito a problemi di ordine sociale e morale, e anche a ragioni di interesse.

Ho ricordato ampiamente nella relazione che ho svolto nell'ultima seduta del 5 agosto, i motivi che militano a favore della tesi dei 65 anni, che condivido, e i motivi che invece ha tenuto presenti il Senato, favorevoli al termine dei settanta anni.

Secondo me oggi non si può indubbiamente porre il problema così come lo abbiamo posto quando lo abbiamo esaminato per la prima

volta. Io confermo la mia adesione al termine dei 65 anni, però mi rendo conto di questa esigenza fondamentale: anzitutto è un fatto che le categorie interessate — cancellieri e segretari giudiziari — stanno insistendo e nella seduta di oggi anche le correnti sindacali continuano ad insistere nei termini indicati dall'onorevole Caponi: « dateci qualsiasi ordinamento, ma datecelo! ». « Non è il problema dei 65 o dei 70 anni che ci preoccupa, ma è tutto il complesso di norme che debbono disciplinare la nostra carriera! ».

E c'è un secondo punto da tener presente: ed è che la categoria dei cancellieri e dei segretari giudiziari se venisse disciplinata così come l'abbiamo disciplinata noi in Commissione, sarebbe la sola, l'unica categoria ad avere un trattamento sperequato. Io personalmente ritengo che oggi, per non mettere questa categoria in condizioni di inferiorità di fronte alle altre, dobbiamo accedere alla modifica apportata dal Senato.

Io dichiaro che sono favorevolissimo e che intendo sottoscrivere la proposta di legge dell'onorevole Amatucci, perché il Parlamento per tutte queste tre categorie consideri ingiustificato il termine di collocamento a riposo al 70° anno e ingiustificato soprattutto perché tutte le altre categorie dei dipendenti civili dello Stato vanno in pensione a 65 anni. Io sono favorevolissimo, ripeto, e sottoscrivo questa proposta di legge per il livellamento al 65° anno del termine di collocamento a riposo.

Sono contrario all'emendamento Kuntze.

KUNTZE. Potrei eventualmente ritirare il mio emendamento, di fronte a un impegno che fosse chiaramente preso dalla Commissione in questo senso.

AMATUCCI. Dopo le conclusioni alle quali è giunto l'egregio Relatore e per trovare uno sbocco a questa discussione, io mi permetto di sottoporre all'approvazione della Commissione il seguente ordine del giorno:

« La Commissione della Giustizia; esaminato il disegno di legge n. 1059-B sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi; ritenuto che sembra opportuno fissare per tutti i dipendenti dello Stato un unico limite per il collocamento a riposo; constatato che non sarebbe giusto riportare a 65 anni il limite di età per il collocamento a riposo dei cancellieri senza provvedere nello stesso tempo anche per gli ufficiali e gli uscieri giudiziari; fa voti affinché il Ministro della giustizia ponga allo studio la presentazione al Parla-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

mento di un disegno di legge con il quale vengano riportati per tutti, in conformità di quanto stabilito per i dipendenti civili dello Stato, a 65 anni i limiti di collocamento a riposo ».

PRESIDENTE. Noi solleviamo una questione che sovrasta di gran lunga i limiti della discussione. Questo è il punto sul quale richiamo l'attenzione della Commissione.

KUNTZE. Io penso che sarebbe opportuno, per non creare equivoci, di riferirci alla legge sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, che pone proprio il limite di pensionabilità per tutti i dipendenti civili dello Stato a 65 anni.

MIGLIORI. Se effettivamente ciascuno di noi può pensare ad un'opportunità sostanziale (prospettata nel senso che in questo momento la proposta può sembrare non solo di enorme gravità, ma anche tale da attirarci delle critiche pungenti) perché noi l'approviamo in considerazione dell'andamento del servizio, delle benemerienze di questi anziani che sono oggi in servizio, del confronto che si può fare fra questi appartenenti all'ordine giudiziario e l'ordine giudiziario propriamente detto, noi, nel momento in cui l'approviamo, distruggiamo il nostro ragionamento e la nostra decisione con un ordine del giorno di questo genere, che ha una portata sulla quale potremmo chiedere di riflettere un po'. Questa è la mia preoccupazione. Pertanto io non posso consentire.

PRESIDENTE. Ho consentito l'inserimento nella discussione dei singoli articoli, della discussione su un ordine del giorno che andava fatta alla fine della votazione degli articoli.

Comunico che l'onorevole Kuntze ha presentato un emendamento all'articolo 157: l'onorevole Kuntze chiede il ripristino del testo approvato dalla Camera dei deputati.

VALIANTE, Relatore. A parziale modifica dell'ordine del giorno Amatucci, propongo questa conclusione: « fa voti che il Ministro di grazia e giustizia voglia provvedere in conformità dello statuto degli impiegati civili dello Stato a fissare unitariamente a 65 anni il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari ».

PRESIDENTE. Io capirei un ordine del giorno il quale dicesse su per giù questo: La Commissione impegna il Governo a ordinare unitariamente la materia. Ma l'ordine del giorno così come formulato dall'onorevole Amatucci all'inizio, a mio giudizio, esula

completamente da quelli che sono i compiti della Commissione di Giustizia, sovrastando i limiti che ci sono assegnati istituzionalmente.

A me pare che si raggiunge evidentemente l'effetto che si propongono i colleghi i quali pensano a questo ordine del giorno, nel momento in cui la Commissione di Giustizia affida al Governo il compito di riordinare la materia unificandola.

PREZIOSI OLINDO. Secondo me, non possiamo parlare di unificazione, se vogliamo sollecitare il Ministero di grazia e giustizia perché si unifichi ai limiti di età per tutte le categorie.

AMATUCCI. Non vedo perché non possa essere manifestato, al Ministero di grazia e giustizia, il nostro desiderio di applicare il limite di età a sessantacinque anni. Vorrei che l'onorevole Presidente si pronunciasse su questo punto e cioè se deve essere il Parlamento a votare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non ne faccio un problema di incostituzionalità o di costituzionalità. La Commissione è autorizzata alla formulazione di ordini del giorno e alla loro relativa presentazione.

GUERRIERI EMANUELE. Da quanto è emerso nella discussione, mi pare che il concetto informatore di questa nostra richiesta, che verrà espresso in un ordine del giorno, è che per il personale giudiziario, e cioè cancellieri, dattilografi, uscieri, ecc., venga fissato un limite unico, in ricorrenza ai criteri informatori dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato.

KUNTZE. Se siamo d'accordo sulla presentazione di un ordine del giorno, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione e do lettura di un ordine del giorno concordato da vari membri della Commissione e presentato dall'onorevole Pennacchini:

« La Commissione Giustizia, esaminato il disegno di legge n. 1059-B sugli ordinamenti del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, ritenuto che sembra opportuno fissare un unico limite per il collocamento a riposo di tutti i funzionari dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, fa voti che il Ministero di grazia e giustizia ponga allo studio, in armonia allo statuto degli impiegati civili dello Stato, un provvedimento che fissi unitariamente a sessantacinque anni il collocamento a riposo dei cancellieri, dei segretari giudiziari, degli ufficiali e degli uscieri giudiziari ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 157.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 181 nel seguente testo:

ART. 181.

(Collocamento a riposo
per il prossimo quinquennio).

« La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 157 è attuata gradualmente nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riducendosi progressivamente di un anno per ciascun anno solare il limite di età di anni setanta attualmente vigente, fermo restando il requisito di quaranta anni di servizio ».

La II Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 181 di cui è stata votata la soppressione dal Senato.

(Non è approvato).

L'articolo 181 si intende soppresso.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli ed altri: Concessione di contributi a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2323).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini ed altri: « Concessione di contributi a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale ».

Comunico che la V Commissione (Bilancio e Partecipazioni statali) ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Migliori ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MIGLIORI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, data la brevità del tempo e dato che la proposta di legge che si sottopone all'esame della nostra Commissione, riguarda un problema che credo non incontrerà opposizione da parte della Commissione, io mi rimetto alla relazione allegata alla proposta di legge già approvata al Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È concesso, nell'esercizio finanziario 1959-1960, un contributo di lire 16 milioni all'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » con sede in Milano (Palazzo di giustizia).

Alla copertura del predetto onere si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate previste dal provvedimento di variazione al bilancio per lo stesso esercizio finanziario.

(È approvato).

ART. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 un contributo annuo del medesimo importo è concesso, per la durata di quattro anni, a favore dell'Associazione indicata nell'articolo precedente, con l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 3.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenterà al Ministero di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

 III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1960

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi » (1059-B):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatori ZELIOLI LANZINI ed altri: « Concessione di contributi a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » (2323):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Amadei Leonetto, Amatucci, Andreucci, Ballesi, Bisantis, Breganze, Caponi, Cocco Maria, Fracassi, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Mariani Nello, Mariconda, Migliori, Misasi Riccardo, Musotto, Palazzolo, Paolucci Silvio, Pennacchini, Pinna, Preziosi Olindo, Sartor, Sforza, Silvestri, Spadola e Valiante.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI